



PAOLA CHIARA RUGGIERI

**Studio del più efficiente modello decisorio – anche tramite l’analisi dell’emersione del contenzioso seriale e delle controversie omogenee – per il rigetto in rito dell’impugnazione in Corte d’Appello e in Tribunale, in funzione della gestione delle sopravvenienze e dello smaltimento dell’arretrato.**

Lo scritto riassume gli esiti della ricerca condotta dall’A. presso la Corte di appello e il Tribunale di Napoli, diretta allo scopo di individuare il modello decisorio più impiegato ed eventualmente più efficiente per l’assunzione di provvedimenti di rigetto in rito delle impugnazioni. L’A. analizza i risultati dell’indagine per tratteggiare da un lato gli scenari futuri, alla luce della recente riforma (anche) del giudizio di appello, dall’altro lato per riconoscere all’Ufficio per il Processo un ruolo di effettivo supporto al giudice anche nella scrematura in entrata di impugnazioni non decidibili nel merito.

The paper summarises the outcomes of research conducted by the A. at the Court of Appeal and the Court of Naples, with the aim of identifying the most widely used and possibly most efficient decisional model for the taking of orders rejecting appeals for procedural reasons. The A. analyzes the results of the survey to sketch future scenarios, on the one hand, in light of the recent reform (also) of the appellate process, and, on the other hand, to recognize the “Ufficio per il Processo”’s role in effectively supporting the judge also in skimming incoming appeals that cannot be decided on the merits.

Sommario: I parte – 1. Anamnesi dell’Ufficio per il Processo – 2. Composizione dell’UpP in Tribunale e in Corte di appello e mansioni degli “addetti” – 3. Il Bando per le Università nell’ambito del PON *Governance 2014-2020* – II parte – 4.1. Delimitazione del novero dei provvedimenti di “rigetto in rito” delle impugnazioni. L’inammissibilità – 4.2. L’improcedibilità – 5. Raccolta del materiale di ricerca – III parte – 6.1. Conclusioni con riguardo alle pronunce di inammissibilità *ex* (previgente) art. 348-*bis* c.p.c. – 6.2. (segue) L’inammissibilità per violazione dell’art. 342 c.p.c. – 6.3. (segue) Ulteriori esclusioni dal campo di indagine – 6.4. (segue) L’inammissibilità degli appelli in controversie caratterizzate da omogeneità – 6.5. (segue) Le pronunce di improcedibilità dell’appello.

## **1. Anamnesi dell’Ufficio per il Processo**

L’Ufficio per il Processo (d’ora in poi anche UpP) viene introdotto nel 2014<sup>1</sup> come struttura di supporto alle attività degli uffici giudiziari, con l’obiettivo di ridurre l’arretrato e contenere i

---

<sup>1</sup>Art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*), convertito, con modificazioni, in l. 11 agosto 2014 n. 114, che ha inserito l’art. 16-*octies* nel d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*), convertito, con modificazioni, in l. 17 dicembre 2012 n. 221. Ai sensi dell’art. 16-*octies* appena menzionato, nell’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello sono impiegati il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso tali uffici, il tirocinio formativo a norma dell’art. 74, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell’art. 37,

tempi della giustizia<sup>2</sup>. Le origini del dibattito risalgono all'inizio del XXI secolo<sup>3</sup>, quando l'idea embrionale orbitava però intorno all'istituzione di un "ufficio del giudice"<sup>4</sup>.

---

co. 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111. Nell'ufficio per il processo dinanzi alle corti d'appello sono altresì addetti i giudici ausiliari di cui agli artt. 62 ss. d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98; dell'ufficio per il processo dinanzi ai tribunali ordinari fanno parte i giudici onorari di tribunale di cui agli artt. 42-ter ss r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia del 1º ottobre 2015 sono state stabilite le "Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo". Sono seguite, con d.l. 31 agosto 2016, n. 168 (conv. ex l. 25 ottobre 2016, n. 197), le "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa": l'istituto veniva esteso, sempre senza oneri di spesa, alla giustizia amministrativa, prevedendo che oltre ai tirocinanti facesse parte della nuova struttura il personale di segreteria di area funzionale III. Con la circolare 25 gennaio 2017 e ss. mm. della VII Commissione CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 (reperibile sul sito *csm.it*) sono stati stabiliti, da una parte, l'obbligo per i presidenti dei tribunali ordinari di istituire l'ufficio per il processo entro il 30 giugno 2019; dall'altra parte, la facoltà di disporre l'istituzione in capo ai presidenti dei tribunali per i minorenni, dei tribunali di sorveglianza e delle corti d'appello. Ancora, il d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, recante la "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", ha dettato la disciplina relativa all'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo presso i tribunali. Per un dettagliato riepilogo dei passaggi normativi che hanno contribuito alla creazione dell'UpP, v. M.G. CIVININI, *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2021, p. 174 s.; L. LUONGO, *Le funzioni degli «addetti» all'ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, in *Judicium online*, 2022, § 1.

<sup>2</sup>Dieci anni prima circa S. ZAN, *Fascicoli e tribunali. Il processo civile in una prospettiva organizzativa*, Bologna, 2003 (ed. digit. 2010), p. 66, denunciava: «In nessun momento né a livello nazionale, né a livello periferico, né tanto meno a un qualche livello intermedio, esiste qualcuno (individuo o unità organizzativa) responsabile "in orizzontale" dell'integrazione di tutti gli elementi che concorrono alla realizzazione del compito fondamentale: la realizzazione dei processi in tempi ragionevolmente brevi. Anche i livelli "gerarchici", pur presenti qua e là nel sistema, per molte ragioni non riescono a svolgere funzioni di integrazione "orizzontale", orientata cioè al presidio del risultato».

<sup>3</sup>Riferiscono L. VERZELLONI, F. VIAPIANA, *L'ufficio per il processo - Dall'idea originaria alle prime sperimentazioni: il caso del Tribunale di Firenze e l'impatto sul lavoro del giudice*, Bologna, 2016, p. 5, «che punto di partenza del dibattito sull'Ufficio per il processo può essere collocato alla fine del 2003, in occasione di un convegno dell'Associazione Nazionale Magistrati, intitolato "Processo e organizzazione: assemblea aperta sui problemi della giustizia civile" (Roma, 12-13 dicembre 2003). Preso atto delle difficoltà vissute ogni giorno all'interno degli uffici giudiziari (ANM 2004), nelle conclusioni del seminario si sottolinea la necessità di introdurre una: "struttura di supporto al lavoro del giudice con assistenti cui sia affidato il compito di verbalizzazione dell'udienza, tenuta del ruolo, esecuzione d'attività di ricerca o copia di materiale di studio sulla base delle indicazioni fornite dal giudice, compilazione di moduli per provvedimenti ripetitivi o di particolare semplicità, rapporti con difensori o CTU al di fuori dell'udienza"»; così pure R. BRACCIALINI, *Gli uffici per i processi: quattro nodi politici, un'incognita*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2021, p. 165; M.F. GHIRGA, *L'ufficio per il processo: una sfida*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, p. 180.

<sup>4</sup>Cfr. R. BRACCIALINI, *L'Ufficio per il processo e i suoi pilastri*, in *Questione Giustizia*, n. 6/2004; M. SCIACCA, *Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario e l'incidenza della capacità organizzativa del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 648 ss.; M.G. CIVININI, *Il "nuovo ufficio per il processo" tra riforma della giustizia e PNRR. Che sia la volta buona!*, cit., p. 173; M.F. GHIRGA, *L'ufficio per il processo: una sfida*, op. loc. cit.; registra R. BRACCIALINI, *Gli uffici per i processi: quattro nodi politici, un'incognita*, cit., p. 116, che «della dialettica "ufficio del giudice - ufficio per il processo" [...] esiste ancora traccia nel passaggio normativo dall'art. 73 del dl n. 69/2013 all'art. 50 del dl n. 90/2014». Chiarisce B. che «l'etichetta "ufficio del giudice" era stata messa in soffitta con una triplice motivazione: a) era – e probabilmente è ancora – impensabile che tutti i giudici possano avere contemporaneamente, e da subito, uno o più assistenti; b) la personalizzazione/fidelizzazione del rapporto comporta statisticamente tensioni interne per la ricerca e l'accapparramento degli assistenti più validi; c) politicamente parlando, insistere sull'"ufficio del giudice" rischia di far passare in secondo piano le responsabilità organizzative che competono non al potere giudiziario, ma a quello esecutivo: esiste ancora in Costituzione l'art. 110 e non dimentichiamo che la giurisdizione

Pur dopo la configurazione normativa dell'UpP nel 2014, la mancanza di un piano di finanziamento per l'implementazione del personale degli uffici fatalmente ridimensionò l'introduzione dell'istituto ad una mera «operazione di *reflagging* delle strutture giudiziarie esistenti»<sup>5</sup>.

Ciononostante, si sono registrate prassi virtuose in numerosi Uffici dislocati sul territorio nazionale<sup>6</sup>, ben prima che l'istituzione dell'Ufficio per il processo divenisse obbligatoria<sup>7</sup>.

Nel 2021, finalmente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR)<sup>8</sup> ha previsto un cospicuo potenziamento dell'UpP, tramite l'assunzione con contratto a tempo determinato di 16.500 «laureati in legge, economia e commercio e scienze politiche che formeranno lo *staff* dell'Ufficio del processo»<sup>9</sup>.

Con il d.l. 9 giugno 2021 n. 80 (c.d. Decreto reclutamento) il Governo italiano ha adottato «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*», convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, con cui sono disciplinate le modalità di reclutamento degli addetti all'Ufficio per il processo.

I *target* esigibili a livello nazionale sono i seguenti<sup>10</sup>: riduzione del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio, del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026; riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026<sup>11</sup>.

---

non maneggia i cordoni della borsa». Che in alcuni Paesi europei (oltre che presso la Corte di Giustizia UE) e di *Common Law* (e in Brasile, ad esempio) sia invece diffusa una figura riconducibile all'assistente del giudice-persona piuttosto che una sotto-organizzazione complessa a sostegno delle attività dell'Ufficio, è peraltro un dato ricordato di frequente nei contributi sul tema (v. tra i vari M.G. Civinini, *op. cit.*, 183 ss.; F. AULETTA, *L'ufficio del processo*, in questa *Rivista*, n. 3/2021, pp. 241 ss.; S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, *ibid.*, pp. 261 ss.; F. DE SANTIS DI NICOLA, *Addetti al nuovo "ufficio del processo" (artt. 11 ss. D.L. n. 80 del 2021) vs. assistant-lawyers presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo: due modelli a confronto*, *ibid.*, pp. 265 ss.; M.L. GUARNIERI, *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto UpP nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*, in *Judicium online*, 2023, § 2.).

<sup>5</sup>S. L. GENTILE, *Assunzione, inquadramento e mansioni degli addetti all'ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2022, V, p. 229.

<sup>6</sup>L. VERZELLONI, F. VIAPIANA, *L'ufficio per il processo - Dall'idea originaria alle prime sperimentazioni: il caso del Tribunale di Firenze e l'impatto sul lavoro del giudice*, *cit.*, pp. 8 ss.

<sup>7</sup>V. circolare 25 gennaio 2017 e ss. mm. della VII Commissione CSM, citata *supra*, nt. 1.

<sup>8</sup>Approvato in data 13 luglio 2021 dal Consiglio dell'Unione europea, v. *Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*, Bruxelles, 8 luglio 2021, in <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10160-2021-INIT/it/pdf>.

<sup>9</sup>«Piano nazionale di Ripresa e Resilienza #Nextgenerationitalia», p. 99, sul sito <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>.

<sup>10</sup>Cfr. Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, reperibile sul sito *temi.camera.it*.

<sup>11</sup>Questi *target* hanno per oggetto soltanto i procedimenti riconducibili alla categoria *civil and commercial litigious cases* previste dalla classificazione della Commissione europea per l'efficienza della giustizia – CEPEJ (v. circolare Ministero della

L'indicatore *disposition time*, la misura di durata utilizzata a livello europeo, fornisce una stima del tempo medio atteso di definizione dei procedimenti mettendo a confronto il numero dei pendenti alla fine del periodo di riferimento con il flusso dei definiti nel periodo<sup>12</sup>:

$$DT_t = \frac{Pendenti_t}{Definiti_{(t,t-x)}} * X$$

Il Ministero della Giustizia - Direzione generale di Statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione -, ad ottobre 2023 ha pubblicato la prima relazione semestrale relativa all'anno 2023 delle azioni di monitoraggio continuo sull'andamento della giustizia, basati sugli indicatori PNRR.

Ebbene, nella relazione in parola è confermata la tendenza già registrata nel secondo semestre 2022: rispetto ai valori del 2019, la durata dei processi nel settore civile risulta (sulla base del *disposition time*) diminuita in totale del 19,2%.

Sul fronte dell'andamento dell'arretrato, questi i dati evidenziati nella relazione:

- arretrato in Tribunale -19,7%.
- arretrato in Corte di appello -33,7%.

Occorre ricordare infine che nell'ambito della "Riforma della giustizia" il PNRR prevede non solo gli interventi sull'organizzazione (tra i quali per l'appunto l'Ufficio per il processo), ma anche la riforma del processo civile, attuata poi con d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

L'abbinamento delle (ormai da circa un ventennio periodiche e inevitabili) modifiche alle disposizioni processuali con un'importante rinnovazione strutturale e organizzativa del sistema giustizia (da tempo invocata come vero punto di svolta per l'efficientamento del servizio e per lo smaltimento dell'arretrato) ha suscitato generalmente un cauto ottimismo<sup>13</sup>.

---

Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del 12 novembre 2021 "Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", M\_dg\_DOG.12/11/2021.0238068.U). Restano quindi esclusi i procedimenti di volontaria giurisdizione e comunque di giurisdizione non contenziosa (come i divorzi e le separazioni consensuali e le procedure esecutive singolari o concorsuali) o a contraddittorio solo eventuale (come i decreti ingiuntivi), nonché tutta la giurisdizione minorile e di sorveglianza e tutta l'attività della magistratura requirente (critico sull'arbitrarietà delle esclusioni A. LEOPIZZI, *Gli addetti all'ufficio per il processo e gli altri nuovi profili professionali previsti dal Progetto Capitale Umano – PNRR. Riflessioni e prospettive*, in *unicost.eu*, 7 dicembre 2021).

<sup>12</sup>V. Circolare Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del 12 novembre 2021 "Piano Nazionale di ripresa e resilienza – Indicatori di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", citata alla nt. precedente.

<sup>13</sup>Cfr. M.F. GHIRGA, *op. cit.*, pp. 181 s.; I. PAGNI, *L'Ufficio per il processo: l'occasione per una (ulteriore) osmosi virtuosa tra teoria e pratica, con uno sguardo alle riforme processuali in cantiere*, in *Questione Giustizia*, 17 novembre 2021; S. BOCCAGNA, *Il nuovo ufficio del processo e l'efficienza della giustizia, tra buone intenzioni e nodi irrisolti*, *op. loc. cit.*

## 2. Composizione dell'UpP in Tribunale e in Corte di appello e mansioni degli "addetti"

Ai tempi in cui esso andava stagliandosi nell'immaginario di settore come strumento imprescindibile di organizzazione giudiziaria, l'Ufficio per il processo era definito non come «un organo né una struttura, ma [come] un modo di pensare il rapporto e l'interdipendenza tra i soggetti che intervengono nel processo e che realizzano la giurisdizione dal punto di vista dell'offerta di servizi; e un modo di pensare i rapporti tra tali soggetti e le risorse tecniche messe a loro disposizione»<sup>14</sup>.

L'art. 16-*octies* d.l. n. 179/2012 ha prosaicizzato questo ideale riconducendolo ad una «struttura organizzativa» costituita presso i tribunali e le corti d'appello al fine «di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

Si tratta di un impianto organizzativo però alquanto flessibile nella prassi, e dunque di disomogenea attuazione sul territorio nazionale, poiché esso è suscettibile di adattamenti imposti dalle concrete contingenze (ad es. in relazione al numero di tirocinanti, di addetti, di personale di cancelleria in rapporto con la composizione di organico di magistratura assegnata al singolo Ufficio giudiziario, etc.; alle esigenze di ruolo e/o delle sezioni)<sup>15</sup>.

All'Ufficio per il processo presso il Tribunale sono assegnati i giudici onorari di pace e i tirocinanti di cui all'art. 16-*octies* d.l. n. 179/2012 più volte menzionato, ossia coloro che svolgono lo *stage* ai sensi dell'art. 37, co. 5, d.l. n. 98/2011 cit., e coloro che svolgono il tirocinio formativo di cui all'art. 73 d.l. n. 69/2013 cit.<sup>16</sup> All'UpP può essere altresì assegnato, sentito il dirigente amministrativo, il personale amministrativo di cancelleria. Anche i soggetti di cui all'art. 50, co. 1-*bis*, d.l. n. 90/2014, cit.<sup>17</sup> possono essere assegnati all'UpP, in via prioritaria con funzioni di supporto dei servizi di cancelleria. Sono altresì assegnati all'UpP gli addetti di cui agli artt. 11 ss. d.l. n. 80/2021 cit., nel quadro del progetto organizzativo predisposto dal

---

<sup>14</sup>R. BRACCIALINI, *L'Ufficio per il processo e i suoi pilastri*, cit., § 4.

<sup>15</sup>Cfr. F. BARBIERI, *Il "nuovo" ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all'intelligenza artificiale*, in *giustiziainsieme.it*, 14 giugno 2022, § 3; G. GRASSO, *L'attuazione dell'Ufficio per il processo*, in *Foro it.*, 2019, III, pp. 409 ss., estratto da *Foroplus*, § 3.

<sup>16</sup>Sulle peculiarità del tirocinio formativo, sul mansionario dei tirocinanti nell'ambito dell'UpP e sul regime giuridico dei tirocinanti, v. G. FINOCCHIARO, *Dei tirocini formativi e dell'Ufficio per il processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, pp. 961 ss.

<sup>17</sup>«Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria».

dirigente dell'ufficio, di concerto con il dirigente amministrativo<sup>18</sup>. In Corte d'appello (anche) i giudici ausiliari possono essere impiegati all'interno dell'UpP con le modalità stabilite dagli artt. 62 ss. d.l. n. 69/2013<sup>19</sup>.

Le mansioni degli addetti all'UpP sono state dettagliate dapprima nell'allegato II ("Profili professionali del personale amministrativo a tempo determinato PNRR presso il Ministero della giustizia") al citato d.l. n. 80/2021, il cui par. 1. ricomprende: «studio dei fascicoli (predisponendo, ad esempio, delle schede riassuntive per procedimento); supporto al giudice nel compimento della attività pratico/materiale di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati ecc.), supporto per bozze di provvedimenti semplici, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto coordinatore o al magistrato assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione; condivisione all'interno dell'ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento; approfondimento giurisprudenziale e dottrinale; ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte; supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali; supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati; raccordo con il personale addetto alle cancellerie».

L'art. 1, co. 18, l. 26 novembre 2021, n. 206, recante *"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"*, oltre a «prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo», ha altresì disposto che all'Ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello siano attribuiti: «1. compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; 2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici; 3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere; 4) compiti di

---

<sup>18</sup>Per un'analisi dei reciproci rapporti di interazione tra i vari componenti dell'UpP, prima e dopo l'introduzione della figura dedicata degli addetti, v. M.L. GUARNIERI, *La morfologia dell'Ufficio per il processo e il ruolo dell'addetto UpP nelle dinamiche del giudizio di cognizione riformato*, cit., §§ 3 e 4.

<sup>19</sup>Nel testo è parafrasato il contenuto dell'art. 10, co. 5, della Circolare 23 luglio 2020 e ss. mm. della VII Commissione CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020-2022, disponibile sul sito *csm.it*.



catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; 5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro».

La circolare del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2021<sup>20</sup> ha quindi chiarito che per mansione di “racordo con il personale addetto alle cancellerie” (v. n. 3 surriportato) devono intendersi attività come «spoglio delle nuove iscrizioni, verifica dei presupposti di priorità di trattazione, “scarico” dell’udienza, attività di notifica e comunicazione alle parti, accertamento della definitività del provvedimento e cura della fase esecutiva, nonché – deve ritenersi in ragione della strettissima correlazione tra studio del fascicolo e trattazione della causa nel luogo processuale a ciò deputato – di assistenza al magistrato, togato o onorario, in udienza, con conseguente possibilità pertanto di celebrare l’udienza anche nelle ore pomeridiane».

Mentre non è sempre di facile lettura la combinazione di mansionari previsti nelle diverse disposizioni di legge e negli atti interni della P.A.<sup>21</sup>, l’istituzione dell’Ufficio per il processo in Cassazione ha suscitato diverse perplessità, correlate alle peculiarità del giudizio di legittimità e pure ai limiti dimensionali della struttura giudiziaria di via Cavour<sup>22</sup>.

### 3. Il Bando per le Università nell’ambito del PON Governance 2014-2020

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con decreto del 5 agosto e rettifica del 9 agosto 2021 *“Approvazione dell’Avviso e relativi Allegati, per il finanziamento degli interventi a regia in attuazione del Progetto complesso ‘Progetto unitario su diffusione dell’Ufficio del Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato’, nell’ambito dell’Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020”*<sup>23</sup>, ha bandito un finanziamento per oltre cinquantuno milioni di euro in favore di Università pubbliche.

La sinergia tra Università e Ufficio per il processo affonda le sue radici nell’istituto del tirocinio formativo: l’art. 37 d.l. 98/2011, autorizza i dirigenti degli uffici giudiziari a stipulare convenzioni con le (allora denominate) facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di

---

<sup>20</sup>Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’Ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021 (prot. m\_dg.DOG.21/12/2021.0268670.U).

<sup>21</sup>V. L. LUONGO, *Le funzioni degli «addetti» all’ufficio per il processo nel sistema della giustizia ordinaria*, cit., §§ 3 e 4; F. Barbieri, *Il “nuovo” ufficio per il processo: un modello organizzativo aperto all’intelligenza artificiale*, cit., § 3.

<sup>22</sup>A. SCARPA, *L’attuazione dell’Ufficio per il processo (di Cassazione): panacea o utopia?*, in *giustiziainsieme.it*, 15 luglio 2021; A. DI FLORIO, *Il nuovo ufficio per il processo: proposte per la Corte di cassazione*, in *Questione Giustizia*, n. 3/2021, p. 198.

<sup>23</sup>Sul sito [https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/archivio\\_2014\\_2020\\_pon\\_governance#:~:text=con%20il%20contributo%20dei%20Fondi,inclusiva%20definiti%20da%20Europa%202020](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/archivio_2014_2020_pon_governance#:~:text=con%20il%20contributo%20dei%20Fondi,inclusiva%20definiti%20da%20Europa%202020) si legge: «con il contributo dei Fondi dell’Unione [il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020] finanzia interventi che accompagnano e implementano le misure di riforma della PA fissate a livello nazionale e, attraverso la sua strategia d’intervento, concorre al raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti da Europa 2020». Per un approfondimento sul bando menzionato nel testo v. M.F. GHIRGA, *L’ufficio per il processo: una sfida*, cit., pp. 177 ss., pp. 190 ss.

Specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell'Ordine degli Avvocati, per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato<sup>24</sup>.

Il compito «centrale» dell'Università pubblica italiana nell'attuazione di questo imponente (per risorse stanziare e obiettivi prefissati in relazione ai ridotti tempi di realizzazione) "Piano Straordinario per la Giustizia" è spiegato nell'avviso di cui sopra: il sistema universitario «unitamente al contesto giudiziario deve individuare i migliori percorsi formativi al fine non solo di determinare il modello o i modelli di *governance* migliori ma anche adeguare l'offerta formativa alle nuove esigenze del mondo giudiziario». L'Università deve offrire agli studenti che saranno futuri giudici, avvocati e cancellieri «conoscenze di carattere digitale, tecnico ed organizzativo», e al sistema produttivo «professionalità "collaterali" per la gestione e l'implementazione di servizi alla giurisdizione».

In particolare, nel bando era pure previsto che nell'ambito di tutti gli Uffici compresi nel contesto territoriale di riferimento sarebbero stati istituiti «appositi gruppi di lavoro (*Task force*) composti prevalentemente da assegnisti di ricerca (rif. legge 30/12/2010, n. 240) e borsisti di ricerca, nonché da personale dipendente delle Università», per affiancare «operativamente gli Uffici Giudiziari nell'implementazione dei modelli organizzativi ed operativi individuati nello svolgimento delle linee progettuali precedenti»<sup>25</sup>.

Per quanto rileva in relazione al progetto di ricerca oggetto del presente lavoro, l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha partecipato al bando appena menzionato con un progetto dal titolo "Modelli organizzativi e innovazione digitale: il nuovo Ufficio per il Processo per l'efficienza del sistema-giustizia"<sup>26</sup>, aggiudicandosi in qualità di capofila (in partenariato con sei Atenei del Centro-Sud: Università del Molise, Università di Napoli "Parthenope", Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, Università di Teramo, Università della Campania

---

<sup>24</sup>Successivamente, con l'art. 73 d.l. n. 69/2013 lo strumento convenzionale come modalità di accesso al tirocinio sarà soppiantato dal valore curricolare dello studente, come titolo abilitante e come criterio di selezione (cfr. sul tema M. CICCARELLI, *Dal tirocinio all'accesso alla magistratura onoraria e togata – Parte prima*, in *Questione Giustizia*, 16 luglio 2019; G. FINOCCHIARO, *Dei tirocini formativi e dell'Ufficio per il processo*, cit., pp. 967 ss.).

<sup>25</sup>Sulle quattro linee di intervento previste dall'Avviso in discorso, v. i chiarimenti di M.F. GHIRGA, *op. cit.*, pp. 190 ss.

<sup>26</sup>Così si legge al punto 1.c. nella scheda del progetto: «Il progetto si propone, dunque, di elaborare un nuovo modello organizzativo di gestione del contenzioso che metta al centro l'UPP (catalogazione dei flussi in ingresso; organizzazione del ruolo; studio del fascicolo; massimazione delle decisioni ecc.), consentendo al giudice di concentrare le sue energie sulla funzione, a lui costituzionalmente riservata, di *ius dicere*. In tale contesto, appare, inoltre, essenziale sfruttare appieno le potenzialità dell'innovazione digitale e garantire un'adeguata formazione degli addetti all'UPP, anche mediante modifiche degli attuali percorsi di studio. L'adozione di questo modello, unitamente all'adattamento della cornice normativa di riferimento, consentirà un consistente abbattimento dell'arretrato ed un miglioramento della *performance* degli uffici».



“Luigi Vanvitelli”, Università del Sannio di Benevento) un contributo pari ad euro 8.500.000,00<sup>27</sup>.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II, con Decreto del Direttore di Giurisprudenza n. 48 dell’11 aprile 2022, Asse 1, Obiettivo Specifico 1.4., Azione 1.4.1., ha (fra gli altri, e ancora per quanto qui rileva) bandito un concorso per n. 13 assegni di ricerca di durata annuale per il progetto “Modelli organizzativi e innovazione digitale. Il nuovo Ufficio per il Processo per l’efficienza del sistema giustizia MOD-UPP” (*“Organizational models and digital innovation. The new Trial Office for the efficiency of the justice system”*). L’attività degli assegnisti è stata svolta nell’ambito del programma di ricerca descritto nel bando: *“Analisi e individuazione di gestione dei flussi e degli arretrati relativi ai procedimenti civili presso uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Napoli. Elaborazione di tecniche per il monitoraggio e la valutazione delle attività nell’ambito dell’Ufficio per il Processo. Ridefinizione dei modelli formativi per relative figure professionali. (Analysis and identification of management models of data-flows and arrears related to civil proceedings at the judicial offices of the district of the Naples’ Court of Appeal. Development of techniques for monitoring and evaluating activities within the Trial Office. Redefinition of training models for related professional figures).*

Chi scrive ha svolto attività di ricerca dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, sul seguente progetto di ricerca specifico: *“Studio del più efficiente modello decisorio – anche tramite l’analisi dell’emersione del contenzioso seriale e delle controversie omogenee – per il rigetto in rito dell’impugnazione in Corte d’Appello e in Tribunale, in funzione della gestione delle sopravvenienze e dello smaltimento dell’arretrato”*.

#### **4.1. Delimitazione del novero dei provvedimenti di “rigetto in rito” delle impugnazioni. L’inammissibilità**

---

<sup>27</sup>Il Progetto complesso “Progetto unitario per la diffusione dell’Ufficio per il Processo e l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”, coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II con la responsabilità scientifica dei Professori Ferruccio Auletta e Silvia Rusciano, coinvolge anche i Dipartimenti di Economia, Management, Istituzioni, di Ingegneria Industriale e di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione. «L’obiettivo generale del progetto è la creazione di nuovi modelli organizzativi che permettano la riduzione della durata media dei procedimenti e l’abbattimento dell’arretrato supportando la trasformazione digitale anche attraverso lo sviluppo di un sistema informatico di supporto alle attività dell’Ufficio per il Processo in sinergia con gli obiettivi programmatici del PNRR. Le attività progettuali, che coinvolgono con approccio multidisciplinare assegnisti e borsisti di ricerca (di area giuridica, informatica, economico-gestionale, ingegneristica) afferenti ai diversi Dipartimenti federici ed Atenei partner, si realizzano presso le Corti di Appello e i Tribunali dei distretti giudiziari di Campobasso, L’Aquila, Napoli e Potenza. I principali risultati attesi riguardano: definizione di moduli operativi per la costituzione e l’implementazione dell’Ufficio per il Processo; individuazione di modelli per la gestione dei flussi in ingresso e degli arretrati presso gli Uffici Giudiziari; attivazione e sperimentazione dei modelli e dei piani; innovazione dei modelli formativi e consolidamento dei rapporti tra gli stakeholders» (v. <https://www.giurisprudenza.unina.it/pon-giustizia>).

Con l'espressione "rigetto in rito dell'impugnazione in appello" si vogliono qui ricomprendere tutte le ipotesi in cui l'impugnazione non è decisa nel merito per l'impediente ricorrenza di una causa di inammissibilità o di improcedibilità della stessa.

L'estinzione del giudizio di appello non rientra tra le cause di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma tra le cause sopravvenute (alla proposizione del gravame) di non decidibilità della causa nel merito<sup>28</sup>. Proprio la tendenziale maggiore complessità dell'accertamento di cause sopravvenute di non decidibilità nel merito della domanda, e non già una pretesa impossibilità di assimilazione delle due fattispecie (originaria o sopravvenuta) di inammissibilità<sup>29</sup>, ha sconsigliato di condurre l'indagine anche con riguardo a queste.

L'inammissibilità originaria è sanzione tipica del processo (per quanto qui rileva) civile, per i casi di inidoneità delle istanze a legittimare l'esercizio del potere decisorio nel merito da parte del giudice (dell'impugnazione).

Non sono molte le ipotesi espressamente disciplinate nel codice di rito, in relazione alle impugnazioni proponibili dinanzi al giudice di appello: l'art. 331, qualora non sia integrato il contraddittorio; l'art. 342, per il caso di difetto di specificità dei motivi dell'appello; l'art. 348-*bis ante* riforma Cartabia e l'abrogato 348-*ter*<sup>30</sup>; l'art. 408, con riguardo all'opposizione di terzo.

---

<sup>28</sup>Come pure la cessazione della materia del contendere, per quanti – come un tempo le Sezioni unite della Corte di cassazione, v. sentenza 28 settembre 2000 n. 1048, in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 2817 ss., con nota critica di F. AULETTA, *Quando si dice che un accordo è meglio di una causa vinta: la moltiplicazione dei diritti dell'attore per effetto della dichiarazione di adesione del convenuto all'originaria pretesa contro di lui* – non la intendano come ipotesi di rigetto della domanda nel merito. Più recentemente tuttavia la giurisprudenza di legittimità, seppur con qualche oscillazione (non così infatti Cass., Sez. Un., 27 gennaio 2016, n. 1518, con nota parzialmente critica di C. GLENDI, *Sulla rilevabilità in appello della cessazione della materia del contendere sopravvenuta in primo grado*, in *Corr. giur.*, 2016, pp. 1429 ss.) riconduce la dichiarazione di cessazione della materia del contendere alla natura di pronuncia sul merito (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018 n. 8980, con nota adesiva di A. SCALA, «Eppur si muove ...»: le sezioni unite riconoscono la natura di merito della sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, in *Foro it.*, 2019, I, cc. 2916 ss.; con nota critica di A. MONDINI, *Notazioni sulla cessazione della materia del contendere in Cassazione*, *ibid.*, cc. 2915 ss., entrambe estratte da *Foroplus*; v. pure Cass., 2 ottobre 2019, n. 24632, con nota (in parte qua adesiva) di A. SCALA, *Novità e contraddizioni nella giurisprudenza sulla dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel processo civile*, in *Corr. giur.*, 2020, pp. 1542 ss., dove la "contraddizione" di cui al titolo della nota è data da Cass., 19 febbraio 2020, n. 4167, che ha negato alla pronuncia di cessazione della materia del contendere l'idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere).

<sup>29</sup>D. TURRONI, *La sentenza civile sul processo. Profili sistematici*, Torino, 2006, pp. 64-71, ascrive il provvedimento dichiarativo dell'estinzione alla categoria delle pronunce di *absolutio ab instantia*, sebbene con differenti effetti ex art. 2945, co. 3, c.c. L'estinzione «può anche definirsi come sanzione prevista dalla legge per l'inosservanza di un onere processuale, purché sia chiaro, però, che l'"onere" consiste nell'esercizio di un potere avente efficacia sanante dell'invalidità del procedimento e che al mancato esercizio di quel potere consegue la *mors litis* non quale sanzione dell'inattività, ma perché ogni sentenza di merito sarebbe nulla» (R. Vaccarella, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, Napoli 1975, pp. 82 s.).

<sup>30</sup>Entrambi introdotti dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con l. 7 agosto 2012, n. 134), e che continuano a trovare applicazione in relazione agli appelli introdotti prima del 28 febbraio 2023. In tema v., *inter multos*, G. SCARSELLI, *Sul nuovo filtro per proporre appello*, in *Foro it.*, 2012, V, cc. 287 ss.; G. BALENA, *Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, pp. 335 ss.; G. VERDE, *Diritto di difesa e nuova disciplina delle impugnazioni*, in *Judicium online*, 2012; G. COSTANTINO, *Le riforme dell'appello civile e l'introduzione del "filtro"*, in [www.treccani.it/magazine/diritto](http://www.treccani.it/magazine/diritto); Id., *La riforma*

Sono poi tradizionalmente sanzionate con l'inammissibilità le impugnazioni proposte fuori termine, o da chi non è legittimato (per difetto di soccombenza o per aver prestato acquiescenza), o nei confronti di provvedimento non impugnabile con il mezzo utilizzato<sup>31</sup>.

Più in generale, l'inammissibilità nel diritto processuale interno si è rivelato come un concetto connotato da una singolare ed inaspettata "liquidità".

Il legislatore è sempre rifuggito da qualsiasi definizione, tanto che nel tempo lo sforzo della dottrina si è concentrato sul tentativo di una sua collocazione sistematica.

Soltanto per delimitare l'area dell'indagine reperibile in letteratura, si ricorda che il dibattito si è polarizzato su due fronti opposti, l'uno persuaso che la inammissibilità non abbia nessuna autonomia concettuale; l'altro dell'avviso contrario. Senza alcuna pretesa di completezza, compendiando all'estremo i profili del dibattito, si ricorda che per i sostenitori della prima tesi l'inammissibilità non sarebbe altro che una delle cause della nullità: una distinzione tra nullità ed inammissibilità avrebbe infatti senso se da essa potessero farsi discendere differenti effetti, che connotassero l'inammissibilità come una peculiare specie di invalidità<sup>32</sup>. Ciò non appare però possibile: «se la nozione d'inammissibilità può apparire giustificata nel linguaggio legislativo sulla considerazione di una valutazione aprioristica ed in chiave ipotetica, comunque, quando l'atto inammissibile è posto in essere, il giudizio su di esso non può che risolversi in termini di nullità, quale effetto tipico, ancorché multiforme, dell'atto processuale invalido perché posto in essere in violazione delle norme processuali. Sotto tale angolazione

---

dell'appello, in *Giusto proc. civ.*, 2013, pp. 21 ss.; R. CAPONI, *La riforma dell'appello civile dopo la svolta nelle commissioni parlamentari*, in *Judicium online*, 2012; ID, *La riforma dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, cc. 292 ss.; ID, *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, pp. 1153 ss.; A. DIDONE, *Appunti sull'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2013, pp. 1136 ss.; M. BOVE, *La pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 398 ss.; C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di "svaporamento"*, in *Corr. giur.*, 2012, pp. 1133 ss.; L. P. COMOGLIO, *Requiem per il processo "giusto"*, in *Judicium online*, 2013; G. IMPAGNATELLO, *Il "filtro" di ammissibilità dell'appello*, in *Foro it.*, 2012, V, cc. 295 ss.; ID, *Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, pp. 735 ss.; A. PANZAROLA, *Tra "filtro" in appello e "doppia conforme": alcune considerazioni a margine della l. n. 134 del 2012*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, pp. 89 ss.; R. POLI, *Il nuovo giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 120 ss.; M. FABIANI, *Oggetto e contenuto dell'appello civile*, in *Foro it.*, 2012, V, cc. 282 ss.; I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *Foro it.*, 2012, V, cc. 299 ss.; M. MOCCI, *Il giudice alle prese col filtro in appello*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, pp. 1243 ss.; M. DE CRISTOFARO, *Appello e cassazione alla prova dell'ennesima "riforma urgente": quando i rimedi peggiorano il male (considerazioni di prima lettura del d.l. n. 83/2012)*, in *Judicium online*, 2012; I. GAMBIOLO, *Il filtro di cui agli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. nell'appello civile*, in *Giur. it.*, 2019, pp. 241 ss.

<sup>31</sup>V. pure G. FABBRINI, *L'opposizione ordinaria del terzo*, Milano, 1968, pp. 277 ss., per il quale l'inammissibilità presuppone alternativamente l'inesistenza del potere d'impugnare; il difetto di legittimazione o di capacità dell'impugnante; la sussistenza di un atto di impugnazione irregolare, cioè inficiato da vizi di forma-contenuto. Riassume N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, Milano, 1952, I, p. 135, che l'inammissibilità si riferisce alle istanze dirette a ottenere un provvedimento che a causa del difetto di un requisito di proponibilità «non può, non può più o non può ancora essere richiesto». R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, p. 329, annovera come ipotesi innominate o extratestuali di inammissibilità l'impugnazione proposta a) dopo la scadenza dei termini, b) da parte di chi abbia prestato acquiescenza alla sentenza, c) avverso sentenza non impugnabile con quel determinato mezzo di impugnazione, d) da chi non è stato parte o da chi non è rimasto soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

<sup>32</sup>C. A. GIOVANARDI, *Osservazioni sulla asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, in *Giur. it.*, 1986, I, 2, cc. 665 ss.

appare quindi sostenibile, seppure con una rilevanza inconsistente, che l'inammissibilità può porsi quale causa di nullità, mentre [...] abbiamo la convinzione di poter escludere il contrario»<sup>33</sup>.

Ancora, l'inammissibilità non è causa «di decadenza o di altro», essendo essa l'effetto «di una sanzione per un vizio dell'atto processuale»<sup>34</sup>; e dunque la prima intersezione tra inammissibilità e nullità consiste in ciò, che «tanto la nullità che l'inammissibilità ricadono nell'ambito delle “questioni pregiudiziali attinenti al processo” e danno luogo ad *absolutio ab instantia*, escludendo la cognizione di ulteriori questioni processuali o di merito»<sup>35</sup>.

Nell'opposta direzione (dunque per l'autonomia del concetto di inammissibilità) si esprimono quanti ritengono che l'inammissibilità sia un effetto giuridico processuale avente funzione sanzionatoria per vizi dell'atto di impugnazione, mentre nullità, decadenza e preclusione possono riguardare soltanto i singoli atti (e non l'intero rapporto processuale d'impugnazione)<sup>36</sup>.

Da ultimo, si è posto l'accento sulla necessità non tanto di distinguere la nullità dalla inammissibilità, ma di verificare se e in che misura il c.d. “principio di equipollenza degli atti processuali”, per il quale gli effetti tipici previsti dall'ordinamento per un determinato atto processuale si producono, non solo nel caso di compimento dell'atto stesso secondo il corrispondente modello legale, ma anche quando la fattispecie realizzata, anche se difforme dal modello, sia comunque idonea in concreto al raggiungimento dello scopo previsto dalla

---

<sup>33</sup>C. A. GIOVANARDI, *Osservazioni sulla asserita autonomia concettuale della inammissibilità*, cit., c. 676.

<sup>34</sup>S. SATTI, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in Riv. it. dir. pen., 1934, p. 61.

<sup>35</sup>V. DENTI, voce *Nullità degli atti processuali civili*, in Nss Dig. It., XVIII, Torino, 1965, p. 471. Ma ad avviso di G. BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, p. 97, l'assimilazione delle nullità con le ipotesi di *absolutio ab instantia* presenta l'inconveniente di svalutare le conseguenze della nullità sugli effetti del singolo atto viziato e di quelli da esso dipendenti.

<sup>36</sup>R. PROVINCIALI, *Delle impugnazioni in generale*, Napoli, 1962, pp. 160-162. N. GIUDICEANDREA, *Le impugnazioni civili*, cit., p. 17: «la nullità riguarda l'idoneità dell'atto al conseguimento del suo scopo, in relazione alla forma dell'atto medesimo; invece l'inammissibilità in senso proprio considera tale scopo per se stesso: un atto nullo non può conseguire il suo scopo perché viziato nella forma, sebbene tale scopo possa anche essere per se stesso conseguibile; un atto propriamente inammissibile è tale appunto perché lo scopo cui tende è *per se stesso* non conseguibile». Così pure M. DE CRISTOFARO, *Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo*, in Corr. giur., 2000, p. 755, ad avviso del quale l'inammissibilità è concetto (seppure non pienamente) autonomo rispetto alla nullità: in particolare, l'inammissibilità «ricorre nelle ipotesi di scorretto o inidoneo esercizio del potere di azione o di impugnazione per carenza dei presupposti del suo esistere». S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo*, I, Napoli, 2005, pp. 92-93, riconosce la specialità dell'inammissibilità rispetto alla nullità in diversi fattori: anzitutto, la ufficiosità della relativa dichiarazione, poi, il difetto di qualsiasi meccanismo sanante (così anche S. CAPORUSSO, *La «consumazione» del potere di impugnazione*, Napoli, 2011, pp. 112-121; 146-147, che segnala come ulteriore elemento distintivo tra nullità ed inammissibilità i peculiari effetti prodotti da quest'ultima, cioè la non riproponibilità dell'impugnazione; e L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, p. 130).

norma che tale atto prescrive, sia applicabile anche ad altre ipotesi di difformità dal modello legale diverse dalla nullità<sup>37</sup>.

Tutte le ipotesi di inammissibilità tipizzate dal legislatore sono accomunate dagli effetti costitutivi della dichiarazione di inammissibilità, disciplinati dall'art. 358 c.p.c.<sup>38</sup>.

#### 4.2. L'improcedibilità

Sul piano degli effetti l'istituto dell'improcedibilità non si distingue dall'inammissibilità<sup>39</sup> né dall'estinzione dell'appello<sup>40</sup>.

L'improcedibilità è limitata dal legislatore processuale a due sole ipotesi (ancora con riguardo alle sole impugnazioni proponibili dinanzi al giudice d'appello): l'art. 348 c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello qualora l'appellante non si costituisca nei termini<sup>41</sup> o se non compaia a due udienze consecutive<sup>42</sup>.

---

<sup>37</sup>R. POLI, *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali, cit., passim*. P. (op. ult. cit., pp. 332 s.) distingue i vizi che incidono sull'esistenza o sull'individuazione del potere esercitato, che danno luogo a inammissibilità dell'impugnazione rilevabile d'ufficio, dai vizi che incidono solo sul legittimo esercizio del potere di impugnazione, i quali possono essere resi irrilevanti dai comportamenti processuali degli altri soggetti del processo.

<sup>38</sup>R. POLI, op. cit., p. 339.

<sup>39</sup>M. FORNI, *Orientamenti in tema di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1981, p. 1322; S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo, cit.*, pp. 127-128). Oggi tale conclusione è avvalorata dalla nuova formulazione dell'art. 334, 2° comma, c.p.c. (v. al riguardo S. BOCCAGNA, *Nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, pp. 646 s., spec. p. 647, nt. 14).

<sup>40</sup>A. CERINO CANOVA, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVI, 1993, § 1.2, spiega che tali istituti «riuniscono vari eventi, che secondo la legge esprimono un originario difetto di volontà oppure una sopravvenuta atrofizzazione di questa»; per l'identità di effetti di inammissibilità, improcedibilità e estinzione dell'appello v. S. BOCCAGNA, *L'impugnazione per nullità del lodo, cit.*, pp. 125 ss., spec. pp. 127 s.

<sup>41</sup>E a prescindere dalla condotta dell'appellato. L'inverarsi della fattispecie di cui all'art. 348 co. 1 c.p.c. esclude infatti l'applicabilità degli artt. 171 c.p.c. (Cass., 13 marzo 2017, n. 6369; così già Cass., 18 luglio 2008, n. 19947, in *Foro it.*, 2010, I, cc. 616 ss., con nota parzialmente adesiva di S. CAPORUSSO, *Sull'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante*; nonché Cass., 24 gennaio 2006, n. 1322, con nota adesiva di E. VULLO, *Mancata costituzione dell'appellante e improcedibilità del gravame*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 473 ss.). Ad avviso di S. CAPORUSSO, *La «consumazione» del potere di impugnazione, cit.*, pp. 206 ss., nell'ipotesi in cui neppure l'appellato si sia costituito tempestivamente, il giudizio di appello dovrebbe considerarsi estinto se nessuna parte lo riassume nei termini. Chiaramente, se nessuna delle parti si costituisce il giudizio non è iscritto a ruolo, dunque il problema della dichiarazione di improcedibilità (in pratica) neppure si pone.

<sup>42</sup>Se l'appellato compare, ma l'appellante non compare né in prima udienza né alla successiva, l'appello è dichiarato improcedibile. Se l'appellato neppure compare in prima udienza, si applica l'art. 181, co. 1, c.p.c.: se nessuno compare neppure all'udienza successiva, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione. Ancora, se la mancata comparizione dell'appellante si verifica in un'udienza successiva alla prima, si applica l'art. 309 (che rinvia all'art. 181, co. 1, cit.) (cfr. Cass., 3 ottobre 1983 n. 5763, in *Foro it.*, 1983, I, 2373). Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che «le cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, [...] senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento dell'appellato. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 c.p.c. [...] Tali disposizioni, però, non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito»; ancora, che «è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca

L'improcedibilità si traduce nella sanzione per l'inattività dell'appellante, prevista in ipotesi eccezionali non suscettibili di interpretazione analogica<sup>43</sup>.

Ciononostante, la giurisprudenza si è manifestata incline a dichiarare l'improcedibilità dell'appello anche fuori dei casi testuali contemplati dal codice di rito, come ad es. qualora non sia depositata nel termine di costituzione dell'appellante (almeno) la copia dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione<sup>44</sup>; in ipotesi di mancato deposito di copia autentica della sentenza impugnata (che non sia altrimenti presente in atti)<sup>45</sup>; nel caso di mancata produzione del proprio fascicolo da parte dell'appellante (pur nella vigenza dell'art. 348 c.p.c. *post* riforma del 1990)<sup>46</sup>.

---

una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e Cass. 25 maggio 2005, n. 11014)» (Cass., 4 marzo 2011, n. 5238). V. pure App. Genova, 7 marzo 2018, n. 73, per la quale nel giudizio d'appello, «la mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione giustifica l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. in luogo del successivo art. 348, atteso che la normativa sull'improcedibilità dell'appello (di cui all'art. 348 c.p.c.) risulta applicabile a fronte del difetto di comparizione del solo appellante e che, la normativa sull'inattività delle parti (art. 181 c.p.c.), prevista in punto di procedimenti di primo grado, è applicabile altresì ai procedimenti d'appello in forza del richiamo di cui all'art. 359 c.p.c.». Osserva R. Poli, *op. cit.*, p. 355, che il legislatore ha qualificato in appello come improcedibilità una fattispecie che in primo grado è causa di estinzione, forse per «riservare le meno gravi conseguenze dell'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. art. 358 c.p.c.) ad un vizio per il quale, considerato il suo aspetto strutturale, la disciplina dell'estinzione in sede d'impugnazione potrebbe risultare troppo grave e dunque irrazionale (cfr. art. 338 c.p.c.)». La riflessione di P. è condivisibile a patto che si ritenga che le conseguenze derivanti dall'estinzione del giudizio di appello non siano equiparabili a quelle dipendenti dalla dichiarazione di improcedibilità, assunto smentito da S. BOCCAGNA, *op. loc. ultt. citt.*

<sup>43</sup>F.P. LUIO, voce *Appello nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, I, Torino, 1987, p. 378.

<sup>44</sup>Cass. 4 gennaio 2017, n. 89; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25640; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958. La Suprema Corte ha chiarito altresì che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. *velina*) in luogo dell'originale integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass., Sez. Un., 6 agosto 2016, n. 16598, in *Giur. it.*, 2017, pp. 1350 ss., con nota di R. GIORIANO, *Sulle conseguenze della costituzione in appello mediante velina*). V. pure S. CAPORUSSO, *Inammissibilità e improcedibilità dell'appello*, in *Giur. it.*, 2019, pp. 249 s.

<sup>45</sup>Cass. 20 gennaio 2014, n. 1079; Cass. 16 maggio 2007, n. 11289; Cass. 5 luglio 2006, n. 15303. La questione è più complessa di quanto si è tentato di sintetizzare nel testo, e coinvolge i sotto-temi dell'idoneità ad evitare l'improcedibilità dell'appello del deposito della copia semplice (non autenticata) della sentenza, e/o dell'iniziale produzione della copia, solo successivamente sottratta. Al riguardo, si v. A. RONCO, *Appunti sparsi in tema di mancato deposito della sentenza appellata, di improcedibilità dell'appello e di correlazione tra forma e regime di impugnazione dei provvedimenti decisori*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 915 ss.; R. POLI, *op. cit.*, pp. 365 ss.

<sup>46</sup>Cass. 11 ottobre 2000, n. 13539. Qualora invece il fascicolo di parte non sia restituito nel termine per il deposito della comparsa conclusionale, l'appello non è improcedibile, tuttavia l'omissione può comportare comunque il rigetto del gravame, ove il giudice, a causa sua, non sia in grado di valutare gli elementi addotti dall'appellante a sostegno della impugnazione: così Cass. 7 maggio 2003, n. 6936, in *Giur. it.*, 2003, pp. 901 ss., con nota adesiva di D. TURRONI, *Note sull'improcedibilità dell'appello civile*.



Com'è noto, la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello impedisce la riproposizione dell'impugnazione (art. 358 c.p.c.) e determina il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado, non sostituendosi a questa.

Ferma la (tendenziale) riproponibilità dell'appello inammissibile o improcedibile qualora l'impugnazione non sia ancora stata dichiarata tale<sup>47</sup>, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado si ricollega non alla verifica della causa di inammissibilità o improcedibilità, ma alla relativa pronuncia giudiziale<sup>48</sup>.

Non esiste però una definizione normativa di inammissibilità e di improcedibilità: esse sono sanzioni accomunate a valle della loro inflizione dall'effetto di impedire la riproposizione dell'impugnazione<sup>49</sup>.

Se si prescinde dall'abrogato istituto dell'inammissibilità dell'appello privo di una ragionevole probabilità di essere accolto e dal disposto dell'art. 342 c.p.c., si possono ricondurre tutte le ipotesi di inammissibilità «alla originaria e genetica validità dell'esercizio del potere di impugnazione»<sup>50</sup>; mentre l'improcedibilità attiene «ad oneri che la parte impugnante deve adempiere di solito nella prima parte del corso del procedimento di impugnazione»<sup>51</sup>.

## 5. Raccolta del materiale di ricerca

Il materiale raccolto presso la Corte di appello e il Tribunale di Napoli concerne esclusivamente provvedimenti resi a definizione di giudizi di appello. Nessun provvedimento di rigetto in rito di opposizioni di terzo o di revocazioni è stato trasmesso o reperito.

Delle nove Sezioni della Corte di appello di Napoli (esclusa la Sez. lavoro e previdenza, a sua volta ripartita in cinque Unità) presso le quali è stata svolta l'attività di ricerca, si è potuto rinvenire materiale presso sei di queste (e presso la sola IV Unità della Sez. lavoro e previdenza), per un totale di 86 provvedimenti di rigetto in rito (oltre a 9 provvedimenti trasmessi dalla IV Unità appena menzionata).

I provvedimenti di rigetto in rito delle impugnazioni (orientativamente, emessi nel quinquennio 2018/2023), sono stati trasmessi dai Presidenti di Sezione o da Consiglieri (o addetti UpP) a ciò da quelli delegati, senza alcuna interazione operativa da parte di chi scrive

---

<sup>47</sup>Entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (v. Cass. 18 gennaio 2008, n. 996, in *Corr. giur.*, 2009, pp. 81 ss., con nota di A. CREA, *Appello principale e appello incidentale, modalità e termini di proposizione, inammissibilità e improcedibilità. La Cassazione fa il punto sulla questione*).

<sup>48</sup>S. CAPORUSSO, *La «consumazione» del potere di impugnazione*, cit., pp. 94 ss.

<sup>49</sup>R. POLI, *Inammissibilità e improcedibilità [dir. proc. civ.]*, in *www.treccani.it*, 2016, osserva al proposito: «Solo con riguardo al microcosmo delle impugnazioni può ipotizzarsi un "sistema" in cui l'inammissibilità e l'improcedibilità rappresentano figure di invalidità degli atti strutturate in guisa sufficientemente organica e coesa dal legislatore».

<sup>50</sup>C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2008, p. 60.

<sup>51</sup>C. CONSOLO, *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, op. loc. cit.

sul Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) o sul c.d. “Pacchetto Ispettori”<sup>52</sup>.

Quanto ai dati attinti dal Tribunale di Napoli, i provvedimenti di rigetto in rito delle impugnazioni in minima parte sono stati reperiti con la modalità già illustrata per la Corte di appello (solo 13 provvedimenti sono stati trasmessi dalle Sezioni IV e VI), mentre in maggior misura<sup>53</sup> tramite accesso in modalità sola lettura al SICID e al c.d. Pacchetto Ispettori<sup>54</sup>.

### **6.1. Conclusioni con riguardo alle pronunce di inammissibilità *ex* (previgente) art. 348-bis c.p.c.**

L’inammissibilità pronunciata *ex* (previgenti) artt. 348-bis s. c.p.c., è istituto che ha incontrato decisamente maggior favore presso il Tribunale piuttosto che presso la Corte di appello.

Sulle ragioni di questa preferenza non si possono trarre conclusioni certe. Non si è infatti riscontrata alcuna (particolare) omogeneità (ulteriore rispetto a quella propria della Sezione) tra le materie oggetto delle controversie decise con le sentenze appellate. È lecito allora supporre che la scelta per questo tipo di definizione formalmente di natura processuale ma sostanzialmente meritoria sia da attribuirsi a personali inclinazioni del singolo decidente, alle modalità di studio del fascicolo, alla “liquidità” della soluzione prescelta rispetto ad altre, concretamente di più complessa risoluzione.

Trattandosi di inammissibilità per così dire “meritoria”, essa nulla ha a che fare con l’inammissibilità tradizionalmente intesa come declaratoria di non decidibilità nel merito dell’impugnazione. Non è solo questa la ragione per la quale non ha senso considerare nell’ambito della presente ricerca le ordinanze in discorso, poiché almeno altri due sono i motivi della loro “inutilità”: *in primis*, chiaramente, la sostanziale abrogazione della fattispecie, disposta con d.lg. n. 149/2022 con riguardo a tutti gli appelli introdotti dal 1° marzo 2023; quindi, e *ad abundantiam*, l’impossibilità di ricondurre all’attività di spoglio iniziale dell’UpP una valutazione preliminare circa l’insussistenza per l’appello proposto di «una ragionevole probabilità di essere accolto». Trattasi di deliberazione strettamente riservata al giudice, rientrando totalmente nella sfera di *ius dicere* a questi riservata, così come lo è la nuova formula recepita nel riformato art. 348-bis di «manifesta infondatezza» dell’appello<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup>L’autorizzazione ad accedere in modalità di sola lettura al SICID e al c.d. Pacchetto Ispettori è stata infatti concessa solo dal Tribunale di Napoli, con provvedimento del Presidente del 24 novembre 2022.

<sup>53</sup>63 provvedimenti in totale. Il materiale così raccolto, pur essendo corposo, è tuttavia incompleto: ciò perché non tutti i provvedimenti sono scaricabili dal SICID in versione integrale (talora è caricato il solo “storico” fascicolo, dal quale non si evincono il modello decisorio adottato e il motivo del rigetto).

<sup>54</sup>Il periodo di riferimento di pubblicazione dei provvedimenti di rigetto in rito delle impugnazioni proposte dinanzi al Tribunale (tutti appelli avverso sentenze del G.d.P.) è compreso tra il 2016 e il 2022.

<sup>55</sup>Osserva S. BOCCAGNA, *Nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, cit., p. 654, nt. 26, che nella vecchia formula rientravano sia le ipotesi di appelli «che non avessero neppure una ragionevole probabilità di accoglimento (e risultassero perciò, nella sostanza, manifestamente infondati)», sia le impugnazioni «che, pur non risultando

## 6.2. (segue) L'inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c.

Analoghe considerazioni possono trarsi con riguardo alle sentenze di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi dell'appello, ex art. 342 c.p.c.<sup>56</sup>.

Esse, quando pronunciate dalla Corte di appello, sono state adottate a valle di un modello decisorio a trattazione scritta, talora con il mero stralcio delle memorie di replica; raramente, con lettura in udienza del dispositivo e delle motivazioni ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

È lo stesso vizio sanzionato con l'inammissibilità a evidenziare l'impossibilità di ravvisare una qualche omogeneità tra le controversie oggetto delle pronunce emanate in prime cure: il difetto di specificità del singolo motivo o di tutti i motivi proposti dipende inevitabilmente dalle caratteristiche redazionali dell'atto di impugnazioni, e dal raffronto tra il testo del provvedimento impugnato e l'articolazione delle censure mosse con l'appello.

Sembra che anche in questo caso non vi siano spazi per una gestione dedicata dell'appello "in entrata" da parte dell'UpP, e anzi anche il modello decisorio (con maggior frequenza, a trattazione scritta "completa" o limitata alle sole comparse conclusionali; più di rado, a trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c.) sia calibrato caso per caso<sup>57</sup>.

## 6.3. (segue) Ulteriori esclusioni dal campo di indagine

Ulteriore esclusione dalla presente indagine, infine, coinvolge i provvedimenti trasmessi dalla Sezione lavoro e previdenza della Corte di appello di Napoli.

Il modello decisorio assunto (anche) per le definizioni in rito dell'appello è infatti solo quello dettato dall'art. 437 c.p.c.<sup>58</sup>.

---

manifestamente infondate, non avessero peraltro ragionevoli probabilità di essere accolte (risultando, per dir così, "più infondate che non")».

<sup>56</sup>Ammoniva A. TEDOLDI, *I motivi specifici e le nuove prove in appello dopo la novella «iconoclastica» del 2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 155 s.: «Assai labile è [...] il confine che separa un appello privo di motivi specifici, quali oggi previsti dall'art. 342 c.p.c., da un appello privo di "una ragionevole probabilità di accoglimento", ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con il rischio che il giudice di appello viri discrezionalmente verso un'ordinanza d'inammissibilità (*recte*, di manifesta infondatezza), innescando il meccanismo di ricorso *per saltum* ex art. 348 ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, con tutti i limiti e i problemi che questo novello (e, davvero, iconoclastico) istituto comporta, ivi inclusa la tentazione di confermare *d'emblée* e il giudizio di fatto reso in prime cure, così evitando ogni sindacato ulteriore sulla motivazione, giusta il sistema della "doppia conforme" di cui agli ultimi due commi dell'articolo suddetto».

<sup>57</sup>Similmente, i pochi casi registrati in cui l'appello è stato dichiarato inammissibile perché interpretato (integralmente) come domanda nuova, ex art. 345 c.p.c., si riconducono alla stretta attività di *ius dicere* del giudice di appello.

<sup>58</sup>Com'è noto la c.d. riforma Cartabia è intervenuta anche sulla disciplina del giudizio di appello nel rito del lavoro: alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023 è applicabile il nuovo art. 436-bis c.p.c., sì che nei casi di (cui agli artt. 348, 348-bis e 350, 3° co., ovvero di) improcedibilità, inammissibilità, manifesta infondatezza o fondatezza o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa, il collegio, sentite le parti, pronuncerà sentenza «dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi». Esclusa l'applicabilità dell'art. 436-bis, il collegio, esaurita la discussione, emetterà la sentenza dando lettura del dispositivo in udienza (novellato art. 437, co. 1°, c.p.c.).

Ad ogni buon conto, l'esiguo numero dei provvedimenti inviati (solo una delle cinque Unità in cui è suddivisa la Sezione ha provveduto alla raccolta e alla trasmissione) non consente di trarre alcuna conclusione neppure con riguardo alla prevalenza di un particolare motivo di rigetto rispetto ad altri, né alla eventuale omogeneità delle controversie così definite.

#### **6.4. (segue) L'inammissibilità degli appelli in controversie caratterizzate da omogeneità**

Vera e propria serialità si è riscontrata (presso la Corte di appello) in relazione alle impugnazioni di ordinanze emanate ai sensi dell'art. 14 d.lg. n. 150/2011<sup>59</sup>, dichiarate

---

<sup>59</sup>Controversie previste dall'art. 28 l. 13 giugno 1942, n. 794 in materia di liquidazione di onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 cit., l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile. Ciononostante, sono numerosi gli appelli proposti avverso questo tipo di ordinanze collegiali. Ciò è agevolmente spiegabile. Secondo l'orientamento consolidato nel vigore della normativa precedente al d.lg. n. 150/2011, l'oggetto del procedimento camerale di cui all'art. 28 l. n. 794/1942 era limitato al solo accertamento del *quantum* del compenso spettante all'avvocato. A sostegno di questa tesi si argomentava che l'art. 29 l. n. 794/1942 limitasse l'ambito applicativo del procedimento speciale, facendo espresso riferimento alla sola "liquidazione" del compenso professionale, che sarebbe consistita nella «determinazione della cifra numerica cui ammontano le spese, diritti, ed onorari dovuti dal cliente» (così dalla Relazione alla legge stessa); poi, che la struttura deformalizzata del procedimento camerale ex art. 28, privo di una fase di istruzione probatoria e concludentesi con un provvedimento inappellabile, non avrebbe permesso alla parte resistente di offrire, a sostegno delle proprie eccezioni relative alla sussistenza della pretesa creditoria, mezzi di prova non precostituiti, recando dunque gravi limitazioni al suo diritto di difesa: pertanto l'applicabilità dell'art. 30 l. n. 794/1942 era esclusa non solo quando fosse controversa l'esistenza del rapporto professionale fra l'avvocato ed il preteso cliente (e quindi addirittura disconosciuto, ad es., l'avvenuto conferimento della procura alle liti), ma anche qualora il debitore ingiunto si fosse opposto al decreto ingiuntivo pronunciato a favore del professionista contestando la stessa esistenza del diritto accertato con il decreto ingiuntivo sulla base di una eccezione di pagamento, o di prescrizione, o di compensazione, o di una riconvenzionale compensativa *et similia* (cfr. A. PROTO PISANI, *Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 e ss. c.p.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, pp. 392 ss.; E. GARBAGNATI, *Procedimento sommario di opposizione a decreto ingiuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1968, pp. 200 ss.). La giurisprudenza di legittimità, dopo aver seguito un'interpretazione più estensiva comprendente l'*an debeatur* (Cass., 21 febbraio 1948, n. 273; Cass., Sez. Un., 28 ottobre 1966, n. 2688, in *Giust. civ.*, 1967, I, pp. 18 ss.; Cass., Sez. Un., 8 gennaio 1966, n. 152, in *Foro it.*, 1966, I, cc. 1312 ss.), aveva preso a limitare l'oggetto del procedimento al solo *quantum* (*in multis*, Cass., 4 giugno 2010, n. 13640). Entrato in vigore il d.lg. n. 150/2011, la giurisprudenza di legittimità ha inizialmente confermato l'orientamento consolidato nella vigenza della precedente normativa (v. ad es. Cass. 5 ottobre 2015, n. 19873), conformemente a parte della dottrina (cfr. G. TRISORIO LIUZZI, *Il foro del consumatore e il procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato*, in *Corr. giur.*, 2015, pp. 690 s.; R. VACCARELLA, A. BRIGUGLIO, *I riti utilizzabili per richiedere giudizialmente la liquidazione del compenso dell'avvocato*, in *Judicium online*, 2017; contra R. TISCINI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e «semplificazione» dei riti (art. 14 d.lg. n. 150/2011)*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, pp. 523 ss.). La svolta si è però poi avuta con Cass., 29 febbraio 2016, n. 4002, Cass. 15 febbraio 2017, n. 3993 e Cass., 17 maggio 2017, n. 12411, quindi con Cass., Sez. Un., 23 marzo 2018, n. 4485, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, pp. 723 ss., con nota di A. MINISSALE, *La tutela del credito professionale dell'avvocato: la decisione delle sezioni unite*; in *Giur. it.*, 2018, pp. 1621 ss., con nota critica di A. CARRATTA, *Il rito sugli onorari dell'avvocato e un revirement delle Sezioni unite che non convince*; in *Riv. dir. proc.*, 2018, pp. 1666 ss., con nota critica di G. PARISI, *Liquidazione del compenso degli avvocati e ambito applicativo del procedimento sommario «speciale»*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, pp. 969 ss., con nota di E. ITALIA, *Tutela del compenso dell'avvocato: l'esclusività del sommario «adattato»*; e di M. TERESI, *L'obbligatorietà del rito per (l'accertamento e) la liquidazione delle competenze dell'avvocato*, *ibid.*, pp. 1508 ss.) che ha stabilito che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato devono essere trattate con le regole procedurali indicate dall'art. 14 d.lg. n. 150/2011 anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'*an* della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda. In particolare, le Sezioni unite valorizzano la novità normativa introdotta con l'art. 14 cit., che espressamente

inammissibili tendenzialmente con l'adozione del modello a trattazione orale di cui all'art. 281 *sexies*, destinato a diventare la regola per qualsiasi pronuncia di inammissibilità dell'appello, in forza dei novellati artt. 348-*bis* e 350 c.p.c.

È plausibile che in queste ipotesi il compito di scrematura in entrata da parte dell'UpP possa rivelarsi decisivo, nell'individuazione dell'impugnazione caratterizzata da "serialità" («ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte») e destinata alla definizione in rito («predisposizione di bozze di provvedimenti»). Ancora, l'UpP potrebbe al riguardo offrire un valido «supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali», in considerazione dell'omogeneità dell'orientamento espresso dall'Ufficio circa l'inammissibilità dell'appello nei casi in discorso.

Ugualmente può dirsi con riguardo alle ipotesi di inammissibilità *ex art. 15 d.lg. n. 150* ora citato, meno numerose delle prime, ma altrettanto agevolmente individuabili in ingresso.

Quanto alle pronunce di inammissibilità per tardività dell'appello, proposto oltre il termine breve o lungo, si distinguono ipotesi di semplice e quasi immediata individuazione (errore nel calcolo dei termini da parte dell'impugnante, ad es. per aver considerato il beneficio della sospensione feriale in casi in cui esso non è applicabile; o per non aver considerato che nella fattispecie si applicavano i termini di cui all'art. 702 *quater* c.p.c. anziché quelli ordinari, etc.<sup>60</sup>); da altre di più complessa indagine. Ciò accade ad es. quando la tardività dell'impugnazione è svelata dalla mancanza di (tempestive) iniziative dell'appellante volte a superare l'esito negativo del primo tentativo di notifica dell'appello al o ai destinatari<sup>61</sup>: trattasi all'evidenza

---

amplia il proprio ambito di applicazione: tale rito infatti non si applica solo alle controversie di cui all'art. 28 *succit.* (che in base al tenore letterale potrebbero ritenersi limitate alla liquidazione) ma anche alla "opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali" dove è omissivo qualsiasi riferimento al concetto di "liquidazione". In ciò le Sezioni unite ravvisano l'ulteriore conferma che l'oggetto del procedimento di cui al cit. art. 14 possa essere esteso anche all'*an debeat*.

<sup>60</sup>Talora la tardività dell'impugnazione si spiega per non avere l'appellante rispettato il c.d. principio di ultrattività del rito, per il quale la valutazione sulla tempestività della impugnazione deve essere effettuata secondo le forme processuali in concreto adottate dal giudice di prime cure, anche se errate (v. da ultimo Cass., 26 maggio 2020, n. 9704; Cass., 6 novembre 2019, n. 28519; Cass., 23 agosto 2019, n. 21632). Nei provvedimenti esaminati si rinviene una serialità con riguardo a opposizioni a ordinanze-ingiunzioni erroneamente proposte *ex abrogato art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689*, anziché secondo il rito del lavoro, *ex art. 6 d.lg. 1° settembre 2011 n. 150*, definite con sentenze impugnate poi con ricorso (non notificato tempestivamente) anziché con citazione a udienza fissa. Ancora, sono diverse le ipotesi di appelli proposti con citazione, e/o oltre il termine di decadenza di cui all'art. 702-*quater* c.p.c., contro ordinanze rese *ex art. 702-ter* c.p.c. In altri casi è stata erroneamente calcolata dell'appellante, nel computo del termine breve o lungo per l'impugnazione, la sospensione feriale in materie in cui invece la medesima è esclusa (sentenze rese a definizione dei giudizi di opposizione esecutive). Nelle ipotesi connotate da questi tipi di "serialità", il Collegio ha adottato il modello decisorio a discussione orale *ex art. 281-sexies* c.p.c.

<sup>61</sup>In Corte di appello è stato diverse volte applicato il principio espresso da Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758, per il quale «In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico».

di fattispecie in cui l'UpP può limitarsi a segnalare un problema in punto di notificazione dell'atto di citazione in appello, ma solo nel prosieguo il collegio (o il Tribunale) sarà in grado di valutare se e in che modo la ripresa del procedimento notificatorio da parte dell'onerato ha preservato la tempestività dell'impugnazione.

Non a caso, i modelli decisorii prescelti per la definizione in rito di questi giudizi variano tra la trattazione orale *ex art. 281 sexies* e la trattazione scritta *ex art. 190 c.p.c.*, seppure in questa seconda ipotesi non di rado con riduzione dei termini di legge e/o concessione del solo termine per il deposito della comparsa conclusionale.

Talora (sebbene di rado) l'inammissibilità discende dall'applicazione dell'art. 331 c.p.c.<sup>62</sup>: anche in questo caso, non sembrano esservi margini per una scrematura in ingresso delle fattispecie assoggettate alla disciplina prevista per le cause inscindibili o dipendenti, e in ogni caso la ricorrenza della causa di inammissibilità (in seguito all'ordine di integrazione del contraddittorio) è oggetto di indagine necessariamente rimessa al decidente.

### **6.5. (segue) Le pronunce di improcedibilità dell'appello.**

Restano da considerare le sentenze di improcedibilità.

Quanto al difetto di (tempestiva) costituzione dell'appellante rese ai sensi del co. 1° dell'art. 348 c.p.c., è stato raccolto un solo provvedimento (emanato dalla Corte di appello), reso a valle dello scambio degli scritti conclusivi di cui all'art. 190, co. 1°, c.p.c.

Senza dubbio, la mancata costituzione *tout court* dell'appellante è ipotesi di scarso impatto pratico. È da supporre che più frequenti siano le ipotesi di tardiva costituzione dell'appellante, per le quali è possibile incentivare un vaglio preliminare in ingresso da parte dell'UpP.

Presso il Tribunale sono stati rinvenuti numerosi provvedimenti di improcedibilità per diserzione dell'appellante a due udienze *ex art. 348, co. 2°, c.p.c.*<sup>63</sup>. Provvedimenti tuttavia, non sentenze: l'improcedibilità è quasi sempre dichiarata all'udienza, con provvedimento del tutto deformalizzato<sup>64</sup>. L'improcedibilità è dichiarata anche quando l'appellante non sia

---

<sup>62</sup>Unica ipotesi in cui l'inammissibilità consegue non al difetto di requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo ma alla mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice (R. VACCARELLA, *Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione*, cit., p. 192; R. POLI, *op. cit.*, p. 329).

<sup>63</sup>In diversi casi l'ipotesi di improcedibilità per mancata partecipazione dell'appellante a due udienze consecutive, *ex art. 348 co. 2, c.p.c.*, è "confusa" con la causa di estinzione del giudizio di impugnazione dovuta alla diserzione da parte di tutte le parti di due udienze consecutive *ex artt. 181 e 309 c.p.c.* Il dato emerso dall'analisi dei provvedimenti di improcedibilità raccolti presso il Tribunale è che a prescindere dal fatto che la diserzione dell'udienza sia unilaterale o bilaterale, iniziale o successiva, i giudizi sono definiti con dichiarazione di improcedibilità, peraltro quasi mai resa in forma di sentenza.

<sup>64</sup>Con questa espressione si intende rappresentare che mancano gli attributi formali tipici della sentenza di cui all'art. 132 c.p.c. Il provvedimento è reso in forma estremamente sintetica, a verbale, senza riferimenti al modello decisorio adottato, e dunque più conformemente a un'ordinanza che a una sentenza. Spesso alla dichiarazione di improcedibilità si accompagna la "cancellazione della causa dal ruolo" e in alcuni storici dei fascicoli la pronuncia di improcedibilità segue a "rinvii *ex art. 309 c.p.c.*". raramente la dichiarazione di improcedibilità è giustificata dalla mancata comparizione dell'appellante a due udienze consecutive, come pure esige l'art. 348 co. 2 c.p.c. Più frequentemente essa si fonda sulla diserzione di entrambe o tutte le



comparso non già alla prima udienza, come previsto dall'art. 348, co. 2°, c.p.c., ma a due udienze successive alla prima, e a prescindere dal comportamento dell'appellato (pressoché sempre assente a sua volta).

È chiaro che il comportamento dell'appellante, successivo alla sua costituzione, esula dalla sfera gestionale del contenzioso in ingresso riservata all'UpP. Piuttosto, una volta fissata l'udienza successiva a quella disertata dall'appellante, l'UpP può predisporre bozza di sentenza (o di ordinanza, se in Corte di appello è nominato l'istruttore, ex art. 348, 3° co., c.p.c.) in vista della probabile declaratoria di improcedibilità.

Da ultimo, l'improcedibilità è stata dichiarata in qualche sporadico caso per il difetto di esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione<sup>65</sup>, ordinato dalla Corte d'appello ex art. 5, comma 2, d.lg. 4 marzo 2010 n. 28 applicabile *ratione temporis*<sup>66</sup>).

---

parti costituite. Non si sono riscontrati casi di improcedibilità per mancata costituzione dell'appellante. La Corte di cassazione ha di recente ribadito che la pronuncia dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello «ha natura formale di sentenza, [...] con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 c.p.c. e, in particolare, [per quanto concerne i provvedimenti che definiscono gli appelli proposti avverso le sentenze emanate dal Tribunale, n.d.r.] la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore)» (Cass. 4 novembre 2021, n. 31635; Cass., 29 novembre 2021, n. 37143).

<sup>65</sup>Nei due casi esaminati, era stata appellata la sentenza resa a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emanato in controversia avente ad oggetto contratti bancari (com'è noto, allora come oggi la mediazione non è condizione di procedibilità, pur nelle materie in cui essa è obbligatoria, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione).

<sup>66</sup>Il co. 2, prima parte, dell'art. 5 menzionato nel testo (poi modificato dal d.lg. n. 149/2022) disponeva: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Sull'ambiguità della formula qui impiegata dal legislatore (l'improcedibilità riguarda la domanda proposta in prime cure o l'appello?) v. M. BOVE, *Mediazione disposta dal giudice di secondo grado e improcedibilità dell'appello*, in *Le Società* 2017, pp. 348 s., il quale propende per l'improcedibilità dell'appello, con stabilizzazione della sentenza di primo grado; così pure A. PIZZELLA, *La mediazione disposta dal giudice d'appello e le conseguenze della non compliance delle parti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, pp. 1307 ss.; contra G. BALENA, *Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1288. Nelle sentenze trasmesse dalla Corte di appello di Napoli di cui si discorre nel testo, pronunciate dopo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (in un caso, ridotti), si legge che «ad avviso del Collegio, in tale sede la domanda proposta è quella di impugnazione della sentenza di prime cure per cui l'onere che condiziona la medesima domanda non può non gravare sulla parte che agisce e, quindi, sulla parte appellante (principale e incidentale). Invero, il mancato esperimento mediazione in seguito all'ordine del giudice integra, comunque, una forma di inattività, sanzionata con la improcedibilità, alla stessa stregua di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 348 c.p.c.». Orbene, il neo introdotto art. 5 *quater* del d.lg. n. 28/2010 dispone oggi: «1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. // 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. // 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale». Nonostante (o proprio a causa de) la persistente ambiguità espressiva del legislatore e l'introduzione della disposizione di cui

La decisione di demandare le parti in mediazione è discrezionalmente riservata al giudice (per quanto qui rileva) d'appello, così come pure la valutazione circa l'(in)ottemperanza all'ordine: l'UpP può allora opportunamente segnalare in entrata l'appartenenza della controversia al novero delle materie assoggettate a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, d.lg. n. 28/2010, ed eventualmente predisporre bozze di sentenze (o, per quanto detto dinanzi, di ordinanze) di improcedibilità dell'appello ex art. 5 *quater* d.lg. cit.

Paola Chiara Ruggieri

Associata dell'Università Telematica «Pegaso»

Già assegnista dell'Università degli studi di Napoli Federico II nell'ambito del progetto “Modelli Organizzativi e Innovazione Digitale: il Nuovo Ufficio per il Processo per l'Efficienza del Sistema - Giustizia (MOD-UPP)”

---

al co. 3 appena riportato, si ritiene che anche alla luce della riforma, nell'ipotesi di mancato esperimento del tentativo di mediazione ordinato in appello debba essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione e non della domanda proposta in prime cure (v. A. PIZZELLA, *Riforma Cartabia e mediazione in appello*, in questa *Rivista*, n. 2/2023, pp. 388 s.)